

N.° 838.



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,

PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le strade nazionali, quando vengono aperte all'uso pubblico pel trasporto delle persone, non meno che per quello delle merci, strade ferrate scorrenti nella stessa direzione, e che servono ai principali centri di popolazione, cessano, dal principio dell'anno solare successivo alla predetta apertura, dall'appartenere alla classe delle nazionali, ed entrano in quella delle provinciali; e ciò tanto se queste strade ferrate siano costrutte ed esercitate a conto e a carico delle regie finanze, quanto, se concesse all'industria privata, vengano esercitate dai concessionarii o dall'amministrazione dello Stato.

Art. 2.

- *omissis* -

Art. 3.

Le provincie, a carico delle quali cadrà la manutenzione delle strade, di cui negli articoli 1 e 2, dovranno incaricarsi dei contratti che fossero ancora in corso alle epoche menzionate in detti articoli.

Art. 4.

Li pedaggi stabiliti sovra alcune di dette strade spetteranno alle provincie che avranno l'obbligo della manutenzione delle medesime.

Art. 5.

È però fatta facoltà alle provincie attraversate da una delle suddette linee di riunirsi in consorzio per la manutenzione di tutta la linea, e qualora non istimino di ciò fare, il Governo potrà con decreto reale, sentiti i consigli provinciali e divisionali, ripartire equamente il prodotto di detti pedaggi in modo che ne profittino tutte proporzionatamente all'importare delle spese per la manutenzione del rispettivo tronco.

Artt. 6-7

- *omissis* -

Art. 8.

Ogni città capo-luogo di provincia che non si trovi collocata sopra una delle

strade dichiarate nazionali dalle regie patenti del 29 maggio 1817 o dall'articolo 6 della presente legge, né si trovi in contatto di una stazione ferrata già eseguita, o di cui sia accordata la concessione, dovrà essere provveduta di un braccio di strada nazionale che la metta in comunicazione colla rete generale delle strade ordinarie e nazionali, o con quella delle strade ferrate già compite, o che stanno per costruirsi, o per concedersi.

Artt. 9-17
- *omissis* -

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino il 2 maggio 1855.

VITTORIO EMANUELE

V.° Il Guardasilli

U. RATTAZZI.

PALEOCAPA